

## REGOLAMENTO (CEE) N. 372/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1993

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1992 ad eccezione della specie albacora

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera maggiorato, in tal caso da una tassa compensativa a riguardo, sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'articolo 1.2 del regolamento (CEE) n. 575/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, assoggettando l'importazione dei tonni albacora al rispetto dei prezzi di riferimento stabilisce una tassa compensativa in caso d'importazione a un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo di riferimento determinato per i tonni albacora; che l'analisi della situazione sul mercato comunitario per questa specie deve tenere conto del montante delle tasse compensative eventualmente riscosse; che, non essendo ancora disponibile tale informazione, è opportuno dissociare l'incremento dell'indennità compensativa di questa specie da quella delle altre specie;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per una specie e una presentazione del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1992, sia il prezzo

medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3570/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, che fissa, per la campagna di pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti rilevanti dalla voce NC 1604<sup>(3)</sup>;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non superano nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1992, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

<i>(ecu/t)</i>	
Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
Listao intero	74

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 6.